

n. 156/3-08

## **CITTA' DI TORINO**

### **Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"**

Estratto del verbale della seduta del

**27 NOVEMBRE 2008**

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria dell'**27 novembre 2008**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **ARNULFO, AUDANO, BUCCIOL, BURA, CANELLI, CAPORALE, CARBONE, CAVAGLIA', COPPERI, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, IANNETTI, INVIDIA, MARIELLA, PESSANA e VALLE.**

In totale, con il Presidente, n. **19** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **CASCIOLA, MAGLIANO, MILETTO, PEPE, SOCCO e TRABUCCO.**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

**SEDUTA PUBBLICA**

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - PARERE IN MERITO A "REGOLAMENTO ASSEGNAZIONI ALLOGGIE R.P.S. E ALTRI INTERVENTI PER FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA - DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2004-01729/012 - MODIFICHE ARTICOLI 2,4,6,9 E 11".**

## CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A "REGOLAMENTO ASSEGNAZIONI ALLOGGI E.R.P.S. E ALTRI INTERVENTI PER FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA - DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2004-01729/012 - MODIFICHE ARTICOLI 2,4,6,9 E 11".

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione COPPERI e del Coordinatore IV Commissione MARIELLA, riferisce:

La Divisione Edilizia Residenziale Pubblica - Settore Bandi e Assegnazioni, con nota del 27 ottobre 2008 prot. n. 13228-2/16/1, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza, ai sensi dell' art. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito al "Regolamento assegnazioni alloggi e.r.p.s. e altri interventi per famiglie in emergenza abitativa - Deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2004-01729/012 - Modifiche articoli 2,4,6,9 e 11 - Approvazione".

L'adozione del Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2004 01729/012, esecutiva dal 1/11/2004, è intervenuta dopo decenni di attività ininterrotta, per fronteggiare, con l'assegnazione di un alloggio popolare, il problema dell'emergenza abitativa connesso alla perdita dell'abitazione a seguito di procedure di estromissione coatta e/o a situazioni personali segnalate dai Servizi Socioassistenziali.

Il Regolamento, senza aver introdotto alcuna modifica di merito o di disciplina, ha sistemizzato in un unico provvedimento il quadro legislativo di riferimento, tutti gli interventi e le metodologie già utilizzati e progressivamente consolidati, nonché le competenze della commissione C.E.A. nell'occasione confermata come organo permanente.

Il Regolamento ha altresì contribuito a migliorare la visibilità delle scelte dell'Amministrazione in questo settore nel quale opera esercitando la facoltà, attribuita dall'art. 13 comma 1 della Legge Regione Piemonte n. 46/1995 e s.m.i., di destinare per l'emergenza abitativa una determinata quota degli alloggi di e.r.p.s. disponibili attualmente, quindi assegnabili al di fuori delle graduatorie dei bandi generali.

In anni più recenti l'Amministrazione ha assunto altre iniziative, egualmente richiamate e contemplate dal Regolamento, che esulano dalla gestione dell'e.r.p.s., essendo finalizzate

attraverso istruttorie, in parte simili, ad agevolare le famiglie a reddito modesto nella ricerca di abitazione nel mercato privato della locazione e che nell'ultimo periodo hanno avuto un'estensione di applicazione equivalente alle assegnazioni di e.r.p.s. per emergenza.

L'insieme dei criteri stabiliti all'inizio dell'attività dell'Amministrazione per l'esame delle varie istanze e l'insieme delle disposizioni operative dalla loro applicazione convalidate dall'ampissima sperimentazione, hanno consentito di trattare le situazioni di emergenza secondo le priorità individuate e rapportate alla consistenza delle risorse abitative disponibili.

E' questo il nucleo centrale del Regolamento, vi sono previste tutte le condizioni che devono ricorrere congiuntamente ai requisiti di Legge all'accesso all'e.r.p.s. affinché sia possibile assegnare l'alloggio popolare con l'iter accelerato dell'emergenza abitativa.

E' stato notato in questi anni di applicazione del Regolamento che alcuni punti dell'articolo 9 e un esiguo numero di altre frasi e termini tecnicistici non sono risultati sempre di facile lettura ai fini di una percezione immediata, perciò sono stati attivati gli uffici competenti per predisporre la sostituzione delle dizioni meno esplicite con altre sempre puntuali ma in un linguaggio semplificato.

In merito alle menzionate difficoltà di lettura va comunque precisato che gli utenti non incontrano in ogni caso reali difficoltà in quanto sono assistiti e ricevono tutte le spiegazioni necessarie o richieste durante il procedimento anche prima della presentazione della domanda.

Certamente il miglioramento espositivo di alcune norme serve non solo a rendere più agevole la consultazione ma anche ad escludere l'insorgenza di qualsiasi dubbio sul significato letterale assumendo anche, per quanto occorre, la valenza di interpretazione autentica delle stesse.

Quanto sopra alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6236/07 che ha accolto il ricorso avverso basandosi esclusivamente sull'interpretazione letterale della disposizione del punto 1 comma 2 articolo 9 del Regolamento.

Per memoria viene brevemente ricordato che al punto 1 comma 2 articolo 9 è stabilita la condizione del regolare pagamento del canone per un certo numero di mesi prima dell'insorgenza della morosità, condizione che deve ricorrere per esaminare una qualsiasi delle situazioni rientranti nelle varie ipotesi "in deroga" previste al comma 2.

Così è stata applicata costantemente e in modo univoco atteso che lo scopo della norma è quello di consentire un riscontro sulla posizione iniziale dell'inquilino senza riserve riguardo alla regolarità del contratto di locazione data la continuità del pagamento del canone almeno per un

periodo e sulla base di tale presupposto valutare le cause dell'insorgenza della morosità.

Infatti l'articolo 9, per evidenti ragioni di equità e trasparenza, ha come finalità precipua quella di respingere i comportamenti di inadempienza, dato il valore sociale dell'assolvenza di obblighi anche di natura civilistica, nonché di respingere e disincentivare inadempienze eventualmente volte ad ottenere l'alloggio popolare in via accelerata.

Quanto alla riformulazione delle varie parti di testo, l'articolo 9, uno dei più complessi, sia per la quantità delle disposizioni sia per la delicatezza delle situazioni contemplate, è stato intermente riscritto con l'intendimento di non creare possibili distonie dovute a modifiche frammentarie e di rendere più evidente la ratio di ogni singola disposizione.

In particolare le deroghe previste sulla base di determinati requisiti vincolanti per risolvere alcune gravi situazioni, per garantire omogeneità e trasparenza di giudizio ed evitare aspettative infondate, sono state meglio dettagliate per eliminare i sopra enunciati problemi interpretativi creati dalla precedente dizione letterale.

La considerazione preliminare comune ad ogni ipotesi di deroga è che coesistano due circostanze, da un lato non vi siano riserve sulla correttezza iniziale del rapporto locatizio, sulla regolare stipulazione in condizioni di solvibilità da parte del conduttore, confermate da un periodo di pagamento dei canoni, dall'altro lato vi sia una relazione temporale e causale tra l'insorgenza della morosità e il sopravvenire di gravi condizioni di debolezza socio-economica dovute a vicende personali.

Dell'articolo 4 è stata riformulata la parte iniziale del primo comma componendo in due il primo tratto (-) dell'elenco delle competenze della Commissione C.E.A. per porre immediatamente in evidenza la regola generale (fatte salve le deroghe) dell'esclusione delle procedure di estromissione coatta per morosità o altre inadempienze di cui è già stato riferito, risultante dagli articoli successivi e dell'articolo 9.

Dello stesso articolo 4 sono stati soppressi due punti: l'ultimo periodo del comma 3 perché sostanzialmente non ha natura di una norma essendo attinente ad una prassi comportamentale espressione del rapporto collaborativi tra l'Amministrazione e la Commissione C.E.A., ed il comma 4 perché regola una situazione di emergenza abitativa superata a seguito dell'assegnazione di una casa popolare mediante procedura ordinaria del Bando Generale.

E' stato riformulato il punto 5 del comma 1 dell'articolo 6, allo scopo, come per ogni altra parte riformulata, di una maggiore chiarezza testuale volendo fra l'altro sostituire termini giuridici, che erano stati invece utilizzati secondo il loro significato nel linguaggio corrente.

Inoltre è stato riformulato il comma 1 dell'articolo 11 ampliando la valenza del provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione familiare alle unioni di fatto con riferimento ai figli minori, in conformità all'orientamento della giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Infine è stato introdotto il comma 4 dell'articolo 2 che prevede la sostituzione dei componenti della Commissione o loro eventuali delegati in caso di mancata partecipazione alle relative sedute per un periodo superiore a sei mesi.

Viene quindi proposta l'approvazione delle modifiche sopra indicate, come risultanti nell'allegato 1), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In data 20/11/2008 si è riunita la Commissione Congiunta II e IV per valutare le modifiche agli articoli 2,4,6,9 e 11 del Regolamento assegnazioni alloggi e.r.p.s. e altri interventi per famiglie in emergenza abitativa - Deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2004-01729/012.

La Commissione Congiunta II e IV propone di esprimere **parere favorevole** alle modifiche degli articoli 2,4,6,9 e 11 del Regolamento assegnazioni alloggi e.r.p.s. e altri interventi per famiglie in emergenza abitativa – Deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2004-01729/012, come indicato nell'allegato 1), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, verificato in discussione che l'emergenza abitativa sta assumendo proporzioni devastanti a causa della fortissima crisi economica, **impegna** l'Amministrazione a rendere disponibili tutte le unità immobiliari del Patrimonio della Città, destinate a residenza, per fronteggiare nel breve periodo il problema e ad aprire tutti i canali previsti dalla legge per realizzare nel più breve tempo possibile alloggi destinati a e.r.p.s. e a favorire gli interventi di social housing.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva dal 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva dal 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
  - favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	19
Astenuti	4 (Arnulfo, Bura, Invidia e Pessana)
Votanti	15
Voti favorevoli	15

D E L I B E R A

**di esprimere parere favorevole** alle modifiche degli articoli 2,4,6,9 e 11 del Regolamento assegnazioni alloggi e.r.p.s. e altri interventi per famiglie in emergenza abitativa – Deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2004-01729/012, come indicato nell'allegato 1), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, verificato che l'emergenza abitativa sta assumendo proporzioni devastanti a causa della fortissima crisi economica, **impegna** l'Amministrazione a rendere disponibili tutte le unità immobiliari del Patrimonio della Città, destinate a residenza, per fronteggiare nel breve periodo il problema e ad aprire tutti i canali previsti dalla legge per realizzare nel più breve tempo possibile alloggi destinati a e.r.p.s. e a favorire gli interventi di social housing.